

## Normativa sulla Trasparenza Bancaria

### Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela

#### Apertura di credito per anticipazione di documenti Italia

Data pubblicazione: 15/01/2021

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica : BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' PER AZIONI  
Sede Legale e Amministrativa: VIA R. BUCCI, 61 - MORCIANO DI ROMAGNA - RN  
Indirizzo Telematico : info@bancavalconca.it  
Sito Internet: www.bancavalconca.it  
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n 627.00  
Codice ABI n. 05792  
Codice Fiscale : 00125680405 P.Iva. : 00125680405  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini - n.16601  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

#### CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPAZIONI DI DOCUMENTI

La Banca anticipa al Cliente, nei limiti dell'affidamento concesso, i crediti del Cliente verso terzi non ancora scaduti e documentati da fatture, contratti e ordini sull'Italia (di seguito anche "documenti") attraverso la cessione "pro solvendo" a favore della Banca dei predetti crediti con contestuale consegna alla Banca dei documenti probatori dei medesimi, fermo restando che la Banca ha facoltà di negoziare, a suo insindacabile giudizio, soltanto i documenti che siano di suo gradimento.

In tal modo il Cliente consegue la "monetizzazione" anticipata di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da cessione "pro solvendo" del credito da parte del Cliente – la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al Cliente.

Alla scadenza dei termini di pagamento, se il debitore del Cliente esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi sul quale è stata precedentemente accordata una linea di credito nei limiti dell'affidamento concesso ai fini del regolamento delle anticipazioni effettuate dalla Banca; al contrario, nell'ipotesi in cui il debitore non adempia la propria obbligazione, la partita debitoria viene comunque estinta con addebito della posta sul conto corrente ordinario

All'atto dell'anticipazione dei documenti viene addebitato il "conto anticipi" in misura corrispondente in tutto o in parte - in base agli accordi col Cliente al momento dell'operazione - agli importi dei crediti ceduti alla Banca, con la precisazione che detto addebito viene eseguito con valuta pari alla data di presentazione dei documenti negoziati.

L'importo addebitato sul conto anticipi viene accreditato sul conto corrente ordinario del Cliente con la stessa valuta. Detto accreditato eseguito prima dell'effettivo incasso dei crediti ceduti alla Banca si intenderà effettuato al salvo buon fine e, pertanto, in caso di mancato incasso effettivo la Banca avrà facoltà di addebitare sul conto corrente ordinario gli eventuali insoluti.

#### Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischio di insolvenza o inadempimento da parte del proprio debitore che, nel caso non paghi il documento (fattura - ordine-contratto) a suo carico, originerà l'addebito nel conto del cliente dell'importo non onorato maggiorato di tutte le spese e le commissioni inerenti al ritorno dell'insoluto;
- rischio tasso:
- a fronte di una diminuzione dei saggi di interessi, a seguito delle fluttuazioni del mercato, il cliente è soggetto al rischio di non poter beneficiare di variazioni a lui favorevoli;
- nel caso di un incremento dei tassi, qualora sia contrattualmente previsto, ai documenti ceduti alla banca successivamente all'operatività della modifica, saranno applicati tassi maggiori;
  - rischio variazione delle condizioni economiche applicate diverse dal tasso, qualora sia contrattualmente previsto

- (spese, commissioni, ecc); per esempio l'aumento delle commissioni di incasso per effetto comporterà un maggior onere a carico del cliente per le cessioni di credito successive;
- rischio di escussione delle eventuali garanzie personali richieste dalla Banca a supporto dei fidi concessi, nell'eventualità di utilizzo non corretto dell'affidamento; per esempio a fronte di un ritorno di insoluti non prontamente sistemati, la Banca potrebbe chiedere la sistemazione dell'esposizione direttamente ai garanti, in presenza di fidejussioni rilasciate da terzi.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

#### Esempio di affidamento con durata determinata

Il Taeg è calcolato assumendo un affidamento di € 1.500,00 utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.

Durata del contratto : 3mesi  
 Tasso di interesse: 9,30% annuo  
 Cmf : 0,50 % trimestrale  
 Recupero spese visure: 14,80€

**TAEG : 16,31%**

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati.

I costi riportati nella tabella sono meramente orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	9,30 %
		Commissione onnicomprensiva	0,50% trimestrale
		Spese per mancato perfezionamento di pratiche di affidamento deliberate, su richiesta documentata del cliente, e non perfezionate dallo stesso	fino € 50.000,00 € 100,00 da € 50.000,00 a € 200.000,00 € 200,00 oltre € 200.000,00 € 300,00
		Recupero spese visure	Come da fattura visurista
	<b>Sconfinamenti - assenza di fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	9,30 %
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	45,00 EUR(*)
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	Tasso debitore per scoperto di c/c 9,30 %
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	45,00 EUR(*)

<b>CONTEGGIO INTERESSI</b>	Periodicità	Annuale
	Modalità di calcolo degli interessi	Viene utilizzato l'anno civile

(\*) La CIV è applicata in ogni caso in cui la Banca consente al cliente l'utilizzo di somme di denaro o addebiti in c/c in misura eccedente rispetto all'importo dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido), avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 delle Legge sull'usura (L.n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento per anticipi su crediti e documenti può essere consultato in Filiale e sul sito internet della banca [www.bancavalconca.it](http://www.bancavalconca.it)

<b>VOCI DI COSTO</b>	
Commissione di presentazione per distinta	€ 0,00
Commissione servizio per ogni fattura	€ 0,00
Commissione estinzione pagato	€ 0,00
Commissione storno	€ 5,00
Commissione per cessione del credito	€ 8,00
Commissione proroga a scadenza	€ 10,00
Spese invio Estratto Conto	come da rapporto di regolamento
Giorni valuta giro anticipo	0
Giorni valuta giro storno	0
Giorni valuta giro pagato	0
Addebito in c/c anticipi dei crediti ceduti alla banca	Giorno di presentazione
Accredito in c/c ordinario dei crediti addebitati in c/c anticipi	Giorno di presentazione
Addebito in c/c ordinario commissioni (presentazione e incasso)	Giorno di presentazione
Storno documento (fattura) insoluto in c/c ordinario	Giorno di scadenza effetto
Scadenza massima dei documenti da smobilizzare	120 giorni

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso dal contratto**

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato, con un preavviso di 15 giorni.

Se il Cliente ha utilizzato, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione, provvede alla restituzione della medesima e al pagamento degli altri importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla stessa alla pubblica amministrazione in dipendenza del Contratto.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'apertura di credito precedentemente concessa.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna).

La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è l'Ufficio Reclami all'interno della Funzione Legale e Segreteria Societaria.

E' consentito l'inoltro a mezzo:

1. Posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN);
2. Email ordinaria: [Contenzioso@bancavalconca.it](mailto:Contenzioso@bancavalconca.it);
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [Legalepec@bancavalconca.com](mailto:Legalepec@bancavalconca.com);
4. Fax: 0541/987802.

L'Ufficio Reclami risponde entro 60 giorni dal ricevimento

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:  
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, Tel. 06/674.821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).  
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente unitamente alla banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c.).

## LEGENDA

<b>Cessione di credito pro solvendo</b>	La cessione del credito costituisce un accordo bilaterale mediante il quale la parte creditrice (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio credito vantato verso la parte debitrice (debitore ceduto). Con la clausola "pro solvendo" il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore ceduto e, pertanto, solo subordinatamente alla riscossione del credito da parte del cessionario, egli viene liberato.
<b>Documenti</b>	Indica fatture, ordini e contratti sull'Italia rappresentativi di crediti non scaduti verso terzi presentati dal Cliente alla Banca per la cessione "pro solvendo" dei relativi crediti e nel contempo accettati dalla stessa Banca in quanto ritenuti, a suo insindacabile giudizio, di proprio gradimento.
<b>Incasso al salvo buon fine</b>	E' la clausola con la quale la Banca si riserva di verificare il buon fine di un'operazione di anticipo su documenti
<b>Insoluto</b>	Documento non pagato dal terzo debitore del Cliente.
<b>Supero</b>	Indica la presentazione da parte del Cliente e l'accettazione a discrezione della Banca di documenti oltre i limiti dell'importo totale del credito in relazione alle operazioni di anticipazione di documenti sull'Italia disciplinate dal presente contratto.
<b>Valuta</b>	Data che determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.